Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0154(CNS)

6.12.2022

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società
(COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Luděk Niedermayer

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0216),

– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0197/2022),

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La promozione di un contesto imprenditoriale equo e sostenibile, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, è un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile e a lungo termine delle imprese, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020[14] comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.	(1) La promozione di un contesto imprenditoriale equo e sostenibile ***e il miglioramento del sistema fiscale per le imprese***, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, è un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile***, robusto*** e a lungo termine delle imprese***, in particolare dopo le tre crisi economiche che si sono succedute dal 2008, a causa delle quali molte imprese hanno dovuto ricorrere al finanziamento tramite debito per coprire le perdite economiche***, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020[14] comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.
[14] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione" (COM(2020) 590 final). https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-4-	[14] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione" (COM(2020) 590 final).https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan/action-4-

encouraging-more-long-term-and-equity-financing-institutional-investors_en (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF))

encouraging-more-long-term-and-equity-financing-institutional-investors_en (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF))

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche.	(2) I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche. ***Con l'adozione della presente direttiva, l'Unione risponde alle numerose richieste del Parlamento di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale, vale a dire la distorsione dei contribuenti nei confronti del debito nell'effettuare scelte di investimento, che a sua volta porta a un aumento dell'indebitamento nel mercato interno*** [1 bis]***.***

[1 bis] ***Cfr.:***

– la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI)) (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89);

– la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (2016/0337 (CNS)) (GU C 162 del 10.5.2019, pag. 18);

– la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL)) (GU C 247 del 9.9.2022, pag. 211);

– la risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (**Error! Hyperlink reference not valid.*****) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere	(5) Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere

un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale per i contribuenti che sono PMI. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile ***per 10 periodi d'imposta***, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione

un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. ***Una volta che un'impresa soddisfa i criteri per ottenere il diritto alla detrazione di una deduzione in linea con la presente direttiva, tale diritto dovrebbe essere irrevocabile e non interessato da una modifica delle dimensioni dell'impresa.*** L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali ***e della maggiore probabilità che esse subiscano periodi di perdite più lunghi***, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale ***e un prolungamento del periodo per la deducibilità fiscale*** per i contribuenti che sono PMI***, al fine di compensare il fatto che i loro costi di finanziamento sono più elevati e che la disponibilità di capitale è inferiore***. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un

è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico.	periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare azioni di informazione e comunicazione sulla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le sue possibilità e i suoi benefici per le PMI.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I possibili costi fiscali derivanti dall'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere valutati insieme ai vantaggi derivanti dalla garanzia di una base di finanziamento più solida per le imprese dell'Unione, che sarebbe della massima importanza in caso di stress finanziario.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una ***limitazione della*** deducibilità ***dei costi di finanziamento del debito***. ***Una*** norma ***relativa ai limiti sugli interessi*** dovrebbe ***pertanto limitare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti e applicarsi indipendentemente dall'agevolazione***. Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.	(7) Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una ***norma che limiti la*** deducibilità ***degli interessi, che limiterebbe la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti***. ***Tuttavia, date le condizioni economiche avverse derivanti dalla crisi della COVID-19 e dall'aggressione russa in Ucraina, tale norma di limitazione dovrebbe essere introdotta solo a partire dal 2027 e non dovrebbe applicarsi ai prestiti di modesta entità, contratti per la maggior parte da imprese più piccole.*** Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.	(9) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. ***Tale relazione dovrebbe prestare particolare attenzione alle PMI e, in particolare, valutare se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare l'interesse nei confronti del finanziamento tramite capitale tra di esse. Ove la relazione giunga ad una valutazione negativa, la Commissione dovrebbe presentare senza indugio una proposta legislativa che affronti tale questione.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione, per ***10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di un contribuente ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").***	1. L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione, per***:***
	– per 15 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di una PMI ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili della PMI al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti

	("EBITDA");
	– per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di qualsiasi contribuente diverso da una PMI ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 5 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera il 30 % dell'EBITDA in un periodo d'imposta.	Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti ***diversi dalle PMI*** possano riportare in avanti, per un massimo di 5 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera il 30 % dell'EBITDA in un periodo d'imposta. ***Gli Stati membri provvedono affinché il diritto di riporto sia esteso a un massimo di 10 periodi d'imposta per le PMI.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione e aumentata di un premio di rischio dell'1 % o, se il contribuente è una PMI, di un premio di	L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione e aumentata di un premio di rischio dell'1 % o, se il contribuente è una PMI, di un premio di

rischio ***dell'1,5*** %.	rischio ***del 2*** %.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per ***10*** periodi d'imposta consecutivi, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.	3. Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per ***15*** periodi d'imposta consecutivi ***per le PMI o 10 periodi d'imposta consecutivi per qualsiasi contribuente diverso da una PMI***, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La limitazione della deduzione degli interessi a un importo a) ai sensi del paragrafo 1 si applica solo agli oneri finanziari al di sopra di 500 000 EUR.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica ***agli oneri finanziari eccedenti sostenuti*** a decorrere dal ***[OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]***.	2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal ***1 gennaio 2027***.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazioni	Relazioni ***e riesame***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 dicembre ***2027*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.	1. Entro il 31 dicembre ***2028*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione ***e sull'impatto*** della ***presente direttiva, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa per modificare la*** presente direttiva. ***Tale relazione presta particolare attenzione:*** ***– alle PMI e, in particolare, valutare se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare l'interesse nei confronti del***

finanziamento tramite capitale tra tali imprese.

– alla limitazione alla deduzione degli interessi, in particolare per quanto riguarda l'incidenza dell'/degli importo/i di cui alla lettera a) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sul gettito fiscale degli Stati membri.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore le iniziative della Commissione europea volte a migliorare i regimi di tassazione delle imprese nell'UE, con l'obiettivo di disporre di sistemi fiscali più equi e più semplici. Ciò a sua volta rafforzerebbe ulteriormente l'economia dell'UE e l'Unione dei mercati dei capitali.

La COVID-19 e l'attuale crisi derivante dall'invasione russa sottolineano la necessità di affrontare la distorsione a favore del debito delle imprese, in quanto molte di esse devono fare affidamento sul finanziamento del debito per coprire le perdite economiche. Poiché la crisi energetica si sta aggravando e i tassi di interesse stanno aumentando in risposta ad un livello molto elevato di inflazione, ciò può mettere molte imprese dell'UE, in particolare le PMI, in una situazione di pressione finanziaria.

La disparità di trattamento tra debito e capitale proprio porta ad una distorsione fiscale nei confronti del debito, mentre questa scelta può rendere le imprese più vulnerabili nei periodi di congiuntura sfavorevole. Comporta inoltre una tendenza a un aumento dell'indebitamento nel mercato unico dell'UE e compromette lo sviluppo del mercato azionario. Alcuni Stati membri dispongono già di un'agevolazione fiscale sul capitale proprio a livello nazionale, ma le differenze nella loro concezione aumentano i costi di conformità per le imprese attive in diversi Stati membri. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale a livello dell'UE.

Nonostante alcune riserve sulla proposta, il relatore ritiene che vi sia un forte motivo economico per considerare positivamente la proposta. Per rispondere ad alcune preoccupazioni, l'opzione di introdurre gradualmente le norme fornisce una buona risposta.

Il relatore introduce lievi modifiche al testo della Commissione, che mirano ad assistere le PMI. In particolare, poiché le PMI sono più esposte a periodi di perdite più lunghi, è opportuno prendere in considerazione un aumento della deduzione sul capitale proprio nonché un periodo più lungo per la deducibilità fiscale. Inoltre, il relatore propone una maggiore agevolazione per il capitale proprio per rispecchiare meglio i maggiori costi di capitale per le PMI. L'introduzione graduale della norma relativa alla limitazione della deduzione degli interessi e la deduzione integrale permanente degli interessi per i prestiti di modesta entità garantiscono che la proposta non avrà un impatto negativo sulle PMI più piccole che non possono utilizzare efficacemente il finanziamento tramite capitale.

Nel complesso, la proposta non pone fine alla distorsione a favore del debito, ma aumenta almeno in parte l'attrattiva del finanziamento tramite capitale. In quanto tale, potrebbe contribuire ad una maggiore stabilità delle imprese dell'UE. Il relatore ritiene che la proposta non debba essere respinta dal Consiglio, bensì perfezionata e attuata gradualmente.